

proposta di legge n. 93

a iniziativa dei Consiglieri Sciapichetti, Malaspina, Massi, Giorgi, Bucciarelli

presentata in data 20 aprile 2011

TUTELA E PROMOZIONE DELLA CULTURA POPOLARE
FOLKLORICA DELLE MARCHE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale ha come obiettivi il riconoscimento, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione delle espressioni artistiche popolari della Regione Marche, finora tramandate grazie all'iniziativa e alla passione di gruppi e associazioni folkloriche che si autogestiscono e autofinanziano, presenti anche nei paesi più piccoli e lontani dalle principali città della regione Marche.

Oltre alla funzione culturale, le stesse svolgono anche un'azione di aggregazione sociale, di comunicazione e di socializzazione per adulti, anziani e giovani, indirizzando, soprattutto questi ultimi, a gustare e vivere un mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di preservazione di costumi, danze, strumenti e linguaggi propri del nostro territorio che oggi rischiano di essere dimenticati.

Tutto ciò nella piena consapevolezza dell'insostituibile funzione che tali sodalizi rivestono nella promozione culturale della conoscenza della nostra Regione in Italia e nel mondo.

La tradizione folklorica marchigiana si inserisce nel più ampio patrimonio culturale regionale e costituisce il collante tra le diverse generazioni. Attribuire il giusto riconoscimento alle forme espressive di folklore marchigiano costituisce la ratio della presente iniziativa legislativa che rifugge qualsiasi intento velleitario.

Nelle Marche esistono numerosi gruppi folklorici, composti da soggetti che svolgono altra attività professionale che, a titolo gratuito e volontariamente, consentono la sopravvivenza di queste importanti realtà culturali e, poiché al momento non esistono forme di tutela e di sostegno verso queste importanti forme socio-aggregative, la presente proposta di legge guarda con attenzione queste realtà.

Prima di enunciare l'articolazione della norma va dato atto a tutti i gruppi folklorici marchigiani del grande e lodevole sforzo effettuato nel porre in secondo piano l'attenzione all'appartenenza al proprio "campanile", privilegiando uno spirito corporativo e di squadra volto al raggiungimento comunitario delle finalità esposte nella presente proposta.

Il presente provvedimento legislativo, partendo dal riconoscimento di tutte le forme espressive tradizionali e popolari di matrice folklorica, quali aspetti fondamentali della cultura e della tradizione regionale, offre un quadro normativo di riferimento, di tutela e promozione delle associazioni folkloriche operanti nelle Marche e maggiormente rappresentative.

La presente proposta di legge consta di 5 articoli.

L'articolo 1, definisce i principi generali della legge, affermando che intende promuovere forme e strumenti per valorizzare e sostenere la musica popolare folklorica, quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare marchigiana, attraverso iniziative formative. La Regione Marche, richiamando il comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto regionale, promuove occasioni di studio, incontro, gemellaggi con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali della musica, delle danze, dei canti, dell'abito popolare e degli strumenti musicali tradizionali e ne favorisce inoltre la diffusione in Italia e all'estero.

Secondo quanto stabilisce l'articolo 2 la Regione Marche persegue le finalità dell'articolo 1 mediante il sostegno ai gruppi folklorici e alle associazioni folkloriche per le seguenti attività:

- a) svolgimento di corsi di orientamento e perfezionamento dei balli popolari e di musica tradizionali da tenersi presso le sedi dei gruppi e associazioni folkloriche operanti nel territorio regionali ed iscritti nel registro di cui all'articolo 3;
- b) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali;
- c) partecipazione a festival nazionali ed internazionali del folklore;
- d) organizzazione nelle Marche di festival nazionali ed internazionali del folklore;
- e) organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti le tradizioni popolari delle Marche;
- f) interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti musicali popolari marchigiani;
- g) interscambio fra i marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei gruppi folklorici alle manifestazioni, organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni a spettacoli nelle Marche.

L'articolo 3 riguarda l'istituzione e i criteri necessari per l'iscrizione nel Registro regionale di gruppi e associazioni folkloriche marchigiane.

L'articolo 4 precisa le modalità con cui la Giunta regionale, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, determina le modalità ed i criteri di attuazione dell'articolo 2.

L'articolo 5 contiene le norme finanziarie.

Art.1
(Principi generali)

1. La Regione Marche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello Statuto, promuove e valorizza la musica popolare folklorica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare marchigiana, e sostiene le iniziative dei gruppi folklorici marchigiani e delle associazioni folkloriche iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 3.

2. L'intervento della Regione Marche è finalizzato in particolare a:

- a) promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza della musica, dei canti, delle danze e degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali, anche attraverso corsi di avvio alla formazione, da tenersi a cura dei gruppi folklorici marchigiani;
- b) favorire il recupero della musica, dei canti, delle danze, nonché degli abiti popolari e degli strumenti musicali tradizionali marchigiani anche fuori dal territorio regionale;
- c) promuovere occasioni di studio, incontro, gemellaggio con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali, anche per facilitare lo sviluppo e la diffusione del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;
- d) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della cultura del ballo, del canto popolare, della poesia marchigiana e sulla tradizione folklorica marchigiana;
- e) favorire quelle attività che attualizzano il repertorio di musica tradizionale nel contesto più ampio del panorama culturale musicale italiano, europeo e del Mediterraneo al fine di ricercare, all'interno delle apparenti differenze, le somiglianze e le chiavi comuni per lo sviluppo della interculturalità.

Art.2
(Attività finanziate)

1. La Regione Marche persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante il sostegno ai gruppi folklorici e alle associazioni folkloriche per le seguenti attività:

- a) svolgimento di corsi di orientamento e perfezionamento dei balli popolari e di musica tradizionali da tenersi presso le sedi dei gruppi e associazioni folkloriche operanti nel territorio regionale ed iscritti nel registro di cui all'articolo 3;
- b) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali;

- c) partecipazione a festival nazionali ed internazionali del folklore;
- d) organizzazione nelle Marche di festival nazionali ed internazionali del folklore;
- e) organizzazione di convegni o seminari sui temi inerenti le tradizioni popolari delle Marche;
- f) interazione con le scuole di ogni ordine e grado per la salvaguardia e lo studio delle tradizioni, usi, costumi e degli strumenti musicali popolari marchigiani;
- g) interscambio fra i marchigiani e gli emigrati marchigiani nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei gruppi folklorici alle manifestazioni, organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli nelle Marche.

Art. 3

(Registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale dei gruppi e associazioni folkloriche marchigiane.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'associazione o del gruppo la promozione dell'attività folklorica, nonché la mancanza di qualsiasi finalità di lucro e di propaganda politica;
- b) i gruppi e le associazioni siano affiliati ad una delle associazioni regionali maggiormente rappresentative e presenti almeno in tre province marchigiane.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri di attuazione dell'articolo 2, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.5

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per gli interventi previsti dalla presente

legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53101 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).